

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 17 e 18: il paragrafo 17 statuisce che gli effetti del cambiamento di un principio contabile sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso e, specificamente, la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

Tuttavia, il successivo paragrafo 18 sembra incoerente con il paragrafo 17 in quanto specifica che ai fini dell'applicazione retroattiva la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi

dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Ciò sembra richiedere che una quota dell'impatto dell'applicazione retroattiva, che secondo il paragrafo 17 sarebbe da contabilizzare tra gli utili a nuovo, secondo il paragrafo 18 sarebbe da ripartire nella quota relativa all'esercizio precedente da contabilizzare con impatto sul risultato dell'esercizio (precedente) e la restante parte da rilevare tra gli utili a nuovo (come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio). Tale comprensione/interpretazione, tuttavia, non sembra chiaramente esplicitata. E con riferimento ad entrambi i paragrafi 17 e 18 non sembra del tutto chiaro l'impatto, rispettivamente, contabile e di esposizione in bilancio (stato patrimoniale e conto economico) correlato alla variazione del patrimonio netto.

Si ritiene, pertanto, che sia necessario o comunque certamente utile soprattutto per le piccole e medie imprese che detti temi vengano ulteriormente sviluppati per non incorrere in errori contabili e/o di rappresentazione in bilancio. Se possibile, un esempio in appendice sarebbe certamente di ausilio.

- Par. 48: si riterrebbe utile integrare il primo punto dell'elenco puntato alla voce “(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio” da “la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;” come segue: “la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli **o la flessione del fair value di uno strumento finanziario derivato avvenute** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, ~~qualora~~ **in quanto** ~~tali~~ **riduzioni/flessioni** riflettono **solitamente** condizioni di mercato **e altre circostanze intervenute verificatesi** dopo la chiusura dell'esercizio;”;
- Par. 50: si ritiene che non tutti “i fatti del tipo (b)” rappresentino “avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compro-

mettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni"; l'informativa da illustrare in nota integrativa dovrebbe essere fornita solo in caso di fatti rilevanti, in quanto solo la mancata informativa per questi ultimi potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio.

Milano, 31 maggio 2016